



COMUNE DI ANDEZENO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Copia

VERBALE di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE n. 12 / 2017

30/03/2017

OGGETTO:

**ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE.
DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2017.**

L'anno duemiladiciassette addì trenta del mese di marzo alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GAI Franco - Sindaco	Si
2. AMBRASSA Agostino - Vice Sindaco	Si
3. BERGANTIN Mattia - Consigliere	Giust.
4. LIUNI Marianna - Assessore	Si
5. CAVAGLIATO Mario - Consigliere	Si
6. VACCHINA Ettore - Consigliere	Si
7. BERTOTTO Ezio - Consigliere	Giust.
8. MISEO Vincenzo - Consigliere	Si
9. PENNAZIO Stefano - Consigliere	Si
10. LA GANGA Mario - Consigliere	Si
11. AZZARIO Alberto - Consigliere	Si
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Partecipa con funzioni consultive, di assistenza e verbalizzanti il Segretario comunale sig. BERNARDO Arnaldo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il sig. GAI Franco nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI ANDEZENO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Deliberazione n. 12 / 2017

Oggetto:

**ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE.
DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2017.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su PROPOSTA del Sindaco Sig. Franco Gai.

VISTA la proposta di deliberazione allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

UDITA la relazione del Sindaco Sig. Franco Gai come riportata su nastro magnetico acquisito agli atti, ai sensi dell'art. 50 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

Non essendoci consiglieri iscritti a parlare;

Acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi del combinato disposto dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con VOTAZIONE resa in forma palese per alzata di mano che ha avuto il seguente esito:

presenti:	n. 9	
votanti:	n. 6	
astenuti:	n. 3	(Alberto Azzario, Mario La Ganga, Stefano Pennazio)
voti favorevoli:	n. 6	
voti contrari:	n. 0	

DELIBERA

1. di approvare l'allegata proposta di deliberazione recante ad oggetto:

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE. DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2017.

SUCCESSIVAMENTE, attesa l'urgenza, con votazione espressa in forma palese da n. 9 presenti, di cui: voti favorevoli n. 9, astenuti n. 3 (Alberto Azzario, Mario La Ganga, Stefano Pennazio), voti contrari n. 0, ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni, dichiara la presente immediatamente eseguibile.



COMUNE DI ANDEZENO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE AD

Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE. DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2017.

Su proposta del Sindaco Sig. Franco GAI.

RICHIAMATI i seguenti disposti normativi:

- l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e s.m. e i. il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate anche tributarie, salvo quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;
- il D.Lgs. 360/1998 il quale ha istituito l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, composta da un'aliquota di compartecipazione stabilita con decreto ministeriale ed uguale per tutti i comuni ed un'eventuale aliquota variabile stabilita dal comune nella misura di 0,8 punti percentuali (articolo 1 comma 3);
- l'art. 1, commi 3 e 3 bis del D.Lgs. 360 del 28/09/1998 come modificato dall'art. 1, comma 142 Legge 296/2006, il quale prevede:
 - ✓ al comma 3): i comuni con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e s.m. e i., possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31/5/2002, pubblicato nella G.U. n. 130 del 5/6/2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2;
 - ✓ al comma 3 bis): con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;
- l'art. 1 comma 11 del D.L. 138/2011 convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1 comma 1 Legge 148/2011 e successivamente modificato dall'art. 13 comma 16 del D.L. 6/12/2011 n. 201, il quale prevede:
 - ✓ comma 11 – la sospensione di cui all'art. 1, comma 7, del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126 confermata dall'art. 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. E' abrogato l'articolo 5 del D.L. 14/03/2011 n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3 bis dell'articolo 1 del D.Lgs. 28/09/1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento di suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;



COMUNE DI ANDEZENO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 24/04/2010, con la quale, per l'anno 2010, si confermava l'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.PE.F.), istituita con D.Lgs. 28.9.1998 n. 360, e si confermava l'aliquota nella misura dello 0,4%;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 27/04/2011, con la quale, per l'anno 2011, si confermava l'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.PE.F.), istituita con D.Lgs. 28.9.1998 n. 360, e si confermava l'aliquota nella misura dello 0,4%;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 14/06/2012, con la quale, per l'anno 2012, si confermava l'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.PE.F.), istituita con D.Lgs. 28.9.1998 n. 360, e si determinava l'aliquota nella misura dello 0,5%;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 14/11/2013, con la quale, per l'anno 2013, si confermava l'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.PE.F.), istituita con D.Lgs. 28.9.1998 n. 360, e si determinava l'aliquota nella misura dello 0,5%;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 30/07/2014, con la quale, per l'anno 2014, si confermava l'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.PE.F.), istituita con D.Lgs. 28.9.1998 n. 360, e si determinava l'aliquota nella misura dello 0,5%;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 27/07/2015, con la quale, per l'anno 2015, si confermava l'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.PE.F.), istituita con D.Lgs. 28.9.1998 n. 360, e si determinava l'aliquota nella misura dello 0,70%;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 28/04/2016, con la quale, per l'anno 2016, si confermava l'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.PE.F.), istituita con D.Lgs. 28.9.1998 n. 360, e si determinava l'aliquota nella misura dello 0,70%;

PRESO ATTO che l'art. 1, comma 11, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella Legge 14 settembre 2011, n. 148, dispone che la sospensione dell'aumento delle tariffe, addizionali ed aliquote d'imposta comunali non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'I.R.PE.F. di propria competenza, e concede quindi la possibilità ai comuni di portare la misura massima del tributo in oggetto allo 0,8 per cento senza ulteriori vincoli;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267:

- art. 42, lett. F) ai sensi del quale il consiglio comunale definisce l'istituzione ed ordinamento dei tributi, con esclusione delle determinazioni relative alle aliquote e tariffe dei servizi;
- l'art. 48 ai sensi del quale la giunta compie tutti gli atti non riservati dalla legge al consiglio o non rientranti tra gli atti riservati dalla legge o dallo statuto al sindaco segretario o dirigenti;

VISTO che fino all'introduzione del comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i termini entro cui deliberare le tariffe e le aliquote di imposta erano fissati dall'articolo 27, comma 8 della legge 23.12.2001, n. 448, (legge finanziaria 2002) il quale modificando l'articolo 53 della legge 23.12.2000, n. 388 aveva sancito il principio secondo cui il termine per deliberare:

- le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale Irpef,
- le tariffe dei servizi pubblici locali,
- i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali

era fissato, non più entro il 31.12, ma entro la data, fissata da norma statale, di deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per l'approvazione del bilancio, avevano comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

La mancata deliberazione conferma il prelievo dell'anno precedente. L'articolo 1, comma 169 della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007), oltre a riconfermare quanto già disciplinato dall'articolo 27 c. 8 della



COMUNE DI ANDEZENO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

legge 448/2001 (legge finanziaria 2002) ha aggiunto che in caso di mancata deliberazione delle tariffe e aliquote entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, si intendono prorogate di anno in anno le tariffe e le aliquote vigenti;

VISTO inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale:

“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio];

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI).

VISTO l'art. 1, comma 42, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019*” (LEGGE DI BILANCIO 2017), che ha prorogato il blocco degli aumenti di aliquote tributarie per l'anno 2017, come di seguito riportato:

- 42. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:*
- a) al comma 26, le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016 e 2017»;*
 - b) al comma 28, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggioranza confermata per l'anno 2016»;*

CONSIDERATO che il predetto comma 42, attraverso la modifica del comma 26 della legge di stabilità 2016, estende al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali. Come per il 2016 restano escluse dal blocco alcune fattispecie esplicitamente previste, in particolare la tassa sui rifiuti (TARI), il canone occupazione spazi e aree pubbliche ed il canone idrico;

RAVVISTA pertanto la necessità di confermare l'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita con D.Lgs. 28.9.1998 n. 360, e di determinare, così come per l'anno 2016, una aliquota nella misura dello **0,70 per cento**, al fine di assicurare entrate sufficienti a finanziare i programmi di spesa specificati nel bilancio di previsione per l'esercizio 2017;

ATTESO che per la sua natura diretta l'addizionale costituisce uno strumento sufficientemente flessibile che l'Amministrazione intende adottare in relazione ai propri indirizzi di politica economica locale;

VALUTATO

- che con l'aliquota di **0,70 per cento** l'introito previsto è di euro 212.429,00, come da calcolo del gettito atteso pubblicato sul Portale Federalismo Fiscale – Dipartimento delle Finanze – che prevede un gettito minimo di € 179.618,00 e un gettito massimo di € 219.532,00, calcolato tenendo conto:
 - a. del reddito imponibile relativo all'anno d'imposta 2014;
 - b. dell'aumento della popolazione negli ultimi tre anni;
 - c. della sostituzione con l'imposta municipale propria della componente immobiliare dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute sugli immobili non locati (art. 8 D.Lgs. 23/2011 modificato dal D.L. 201/2011) e quelli locati con contratto soggetto alla cosiddetta “cedolare secca”;
 - d. della sostituzione con l'imposta municipale propria dei terreni agricoli, (decreto del Ministero



COMUNE DI ANDEZENO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Economia e delle Finanze 28/11/2014 – Legge 190/2014 – D.L. 4/2015)

- e. dello sfavorevole andamento dell'economia con conseguente contrazione dei redditi;
- f. garantire gli stessi standard qualitativi e quantitativi dei servizi offerti;
- g. garantire il pareggio economico-finanziario del bilancio di previsione 2017 a fronte di una drastica riduzione dei trasferimenti erariali avvenuti negli ultimi anni con i seguenti provvedimenti:
 - D.L. 78/2010 art. 14 (circa 2.500 milioni di euro)
 - D.L. 201/2011 art. 28 (circa 1.450 milioni di euro)
 - D.L. 95/2012 art. 16 (circa 2.600 milioni di euro)
 - D.L. 66/2014 art. 47 (circa 563 milioni di euro)
 - Legge di Stabilità 190/2014 (circa 1200 milioni di euro).

RICHIAMATO il “Regolamento comunale dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche – I.R.P.E.F.”, formato da n. 10 articoli, agli atti e approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 30/07/2014, esecutiva.

VISTA la Circolare del Ministero delle Finanze in data 22.12.1998 n. 289/E (G.U. n. 300 del 24 dicembre 1998),

VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 31 maggio 2002 di individuazione del sito informatico sul quale pubblicare le delibere dei Comuni relative all’addizionale comunale all’I.R.P.E.F.;

CONSIDERATO che l’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico, mentre gli effetti della presente decorrono dal 01.01.2016, così come specificato dalla circolare 92/E del 22.10.2001 dell’Agenzia delle Entrate che recita: *“si ritiene che la pubblicazione nel sito condizioni l’efficacia della delibera ma che, una volta intervenuta la pubblicazione stessa, gli effetti della variazione di aliquota si producano sin dal 1° gennaio dell’anno di inserimento nel sito”*;

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 che ha introdotto “Il nuovo ordinamento contabile” per le amministrazioni pubbliche territoriali a partire dal 1° gennaio 2015;

VISTO il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126 correttivo del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto l’art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l’anno successivo da parte degli enti locali e dispone che tale termine può essere differito con decreti del Ministero dell’Interno d’intesa con il ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto l’art. 5, comma 11, del Decreto Legge n. 244 del 30.12.2016 il quale stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all’articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l’esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017;

Considerato che se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell’anno precedente, la gestione finanziaria dell’ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria, ai sensi dell’art. 163. “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria” del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e sue successive



COMUNE DI ANDEZENO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

modifiche ed integrazioni (articolo così sostituito dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014);

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 20 del 08.03.2017, resa immediatamente eseguibile, con la quale si è approvato lo schema di bilancio di previsione 2017-2019;

- Vista la Legge 07 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 19.11.2001, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 30.03.2005;
- Visto il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 27 luglio 2016;
- Richiamati in particolare i seguenti atti:
 - a) Il decreto del Sindaco n. 08 del 29/12/2016 con il quale sono stati nominati i Responsabili degli Uffici e dei Servizi di questo Comune per l'anno 2017;
 - b) La deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 22/06/2016, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016;
 - c) La deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 23/09/2015 con la quale è stato approvato il P.E.G. e sono stati attribuiti ai Responsabili dei singoli servizi le risorse ed i budgets di spesa per l'esecuzione dei programmi e dei progetti;
- Proposta l'immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
- Acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi del combinato disposto dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Con votazione resa in forma palese per alzata di mano il cui esito è proclamato dal Sig. Presidente:

Presenti	n.,
Votanti	n.,
Astenuti	n.,
Voti favorevoli	n.,
Voti contrari	n.

Propone che il Consiglio comunale approvi la seguente

DELIBERA

- 1) Dare atto che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- 2) Di confermare l'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.PE.F.), istituita con D.Lgs. 28.9.1998, n. 360.
- 3) Di determinare per l'anno 2017 l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.PE.F.), nella misura del **0,70 per cento**. NON viene fissata la soglia di esenzione per i possessori di redditi minimi.
- 4) Di dare atto che il Regolamento comunale dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche – I.R.PE.F.”, formato da n. 10 articoli, agli atti e approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 33 del 30/07/2014, non viene modificato e viene qui integralmente richiamato.




COMUNE DI ANDEZENO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

- 5) Di dare atto che il presente provvedimento è finalizzato all'acquisizione delle risorse economico-finanziarie necessarie per salvaguardare i livelli dei servizi essenziali erogati a favore della collettività comunale, a fronte di una drastica riduzione dei trasferimenti erariali.
- 6) Di allegare copia del presente atto alla deliberazione di approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2017, così come disposto dall'art. 172, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
- 7) Di dare mandato all'ufficio competente, di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione nell'apposito sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.
- 8) Di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 4, comma 1 quinquies, del decreto Legge n. 16/2012, entro trenta giorni dalla data di approvazione della delibera che istituisce l'aliquota, ai fini della pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it.

SUCCESSIVAMENTE, attesa l'urgenza, con votazione espressa in forma palese da n. votanti, di cui: favorevoli n., astenuti n., contrari n., ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni, dichiara la presente immediatamente eseguibile.



COMUNE DI ANDEZENO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Oggetto: **ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE. DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2017.**

Ai sensi e per gli effetti del primo comma, dell'art. 49, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. vengono espressi i seguenti pareri dei dirigenti dei servizi, in ordine rispettivamente:

a) alla regolarità tecnica: favorevole;

Andezeno, li 16/02/2017.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(BECHIS Rosa Angela)

b) alla regolarità contabile: favorevole.

Andezeno, li 16/02/2017.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(BECHIS Rosa Angela)

COMUNE DI ANDEZENO

Provincia di Torino

PARERE ESPRESSO DAL REVISORE DEI CONTI

Il sottoscritto Dott. Antonello Toso, Revisore dei Conti del Comune di Andezeno (Provincia di Torino),

- ricevuta la proposta di delibera di Consiglio Comunale in merito alle aliquote ed alle detrazioni per il 2017 dell'addizionale comunale all'Irpef;
- esaminata la documentazione di supporto ;
- visto il D. Lgs. 446/1997;
- visto il D. Lgs. 360/1998;
- vista la Legge n. 208/2015;
- visto il Testo Unico degli Enti Locali (D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.);

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE per quanto di competenza sulla proposta di delibera di Consiglio Comunale in merito alle aliquote ed alle detrazioni per il 2017 dell'addizionale comunale all'Irpef.

Andezeno, 22 marzo 2017

Il Revisore dei Conti
(Dott. Antonello Toso)



COMUNE DI ANDEZENO	
Provincia di Torino	
23 MAR 2017	
Prot. n°	4392
Cat.	Classe Fasc.
Copie n.	

COMUNE DI ANDEZENO

Provincia di Torino

PARERE ESPRESSO DAL REVISORE DEI CONTI

Il sottoscritto Dott. Antonello Toso, Revisore dei Conti del Comune di Andezeno (Provincia di Torino),

- ricevuta la proposta di delibera di Consiglio Comunale in merito alle aliquote ed alle detrazioni per il 2017 dell'addizionale comunale all'Irpef;
- esaminata la documentazione di supporto ;
- visto il D. Lgs. 446/1997;
- visto il D. Lgs. 360/1998;
- vista la Legge n. 208/2015;
- visto il Testo Unico degli Enti Locali (D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.);

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE per quanto di competenza sulla proposta di delibera di Consiglio Comunale in merito alle aliquote ed alle detrazioni per il 2017 dell'addizionale comunale all'Irpef.

Andezeno, 22 marzo 2017

Il Revisore dei Conti
(Dott. Antonello Toso)



COMUNE DI ANDEZENO	
Provincia di Torino	
23 MAR 2017	
Prot. n°	1392
Cat.	Classe Fasc.
Copie n.	



COMUNE DI ANDEZENO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
F.to : GAI Franco

Il Segretario Comunale
F.to : BERNARDO Arnaldo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N 116 del Registro Pubblicazioni

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione n. 12 è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi con decorrenza dal **03-apr-2017** al **18-apr-2017** mediante affissione all'albo pretorio comunale on line sul sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69).

Andezeno, li **03-apr-2017**

Il Responsabile del servizio
F.to:BERNARDO Arnaldo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **30-mar-2017**

- X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Andezeno, li 30/03/2017

Il Responsabile del servizio
BERNARDO Arnaldo

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo

Andezeno, li 03/04/2017

Il Responsabile del servizio